

N. 1788/11 R.G. Mod. 16  
N. 30258/09 (stralcio dal 31249/02) + 54844/09 R.G.N.R. Mod. 21 DDA Napoli

## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Penale - Collegio "C"

Il Tribunale di S. Maria C. V., nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpaolo Guglielmo

Presidente est.

dott. Luigi D'Angiolella

Giudice

dott. Tommaso Perrella

Giudice

ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Visti gli atti del procedimento penale a carico di:

- 1) **Ligato Raffaele**, nato a Giugliano in Campania il 25 marzo 1948, detenuto presso la Casa Circondariale di Milano "Opera", sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P., difeso dagli avv.ti Carlo De Stavola ed Emilio Martino del Foro di S. Maria C. V.
- 2) **Ligato Pietro**, nato a Capua il 30 ottobre 1973, detenuto presso la Casa Circondariale di Novara, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P., difeso dagli avv.ti Carlo De Stavola ed Emilio Martino del Foro di S. Maria C. V.
- 3) **Ligato Antonio Raffaele**, nato a Capua il 23 febbraio 1984, detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P., difeso dagli avv.ti Carlo De Stavola ed Emilio Martino del Foro di S. Maria C. V.
- 4) **Mercone Pietro**, nato a Capua il 29 marzo 1977, residente in Somma Vesuviana alla via Sant'Anna numero 24, libero, difeso dall'avv.to Giuseppe Romano del Foro di S. Maria C. V.
- 5) **Lettieri Michele**, nato a Cicciano il 15 ottobre 1964, detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di S. Maria C. V., difeso dall'avv.to Alessandro Barbieri del Foro di Napoli
- 6) **Mauro Maurizio**, nato a Capua il 21 marzo 1981, residente in Pignataro Maggiore, via Duca D'Aosta s.n.c., domiciliato alla data del 23 gennaio 2010 in Porto Sant'Elpidio alla via Elpidiense numero 12, libero difeso dall'avv.to Giuseppe Romano del Foro di Napoli
- 7) **Letizia Primo**, nato a Marcianise il 7 febbraio 1984, detenuto presso la Casa Circondariale di S. Maria C. V., difeso dagli avv.ti Angelo Raucci e Mariano Omarto del Foro di S. Maria C. V.

8) **Pettrone Giuseppe**, nato a Pignataro Maggiore il 25 agosto 1966, collaboratore di giustizia, detenuto agli arresti domiciliari in località nota al S.C.P.,

difeso dall'avv.to Antonio Di Micco del Foro di Napoli

### **imputati**

nel procedimento n. 30258/09 R.G.N.R. Mod. 21 (stralcio dal 31249/02)

Lubrano Giuseppe, Lubrano Gaetano, Ligato Raffaele Antonio, Ligato Pietro, Ligato Antonio Raffaele, Messeri Luigi, Palumbo Antonio, Cuccari Antonio, Mercone Pietro, Borrelli Pietro, Lettieri Michele, Mauro Maurizio, Letizia Primo, Izzo Antonio

A) del reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 c.p. per aver partecipato con Lubrano Raffaele (deceduto) e Lubrano Vincenzo (deceduto) all'associazione di tipo camorristico denominata "clan Lubrano - Ligato" - operante prevalentemente sull'agro caleno - caratterizzata da competenze interne, regole organizzative e comportamentali, divisione di compiti tra i singoli associati e rapporti gerarchici, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per commettere delitti quali estorsioni, commercio e detenzione di armi, omicidi, incendi, danneggiamenti ed acquisire il controllo in modo diretto il controllo del territorio e delle attività economiche, concessioni, autorizzazioni, servizi ed appalti anche di opere pubbliche e comunque per realizzare profitti e vantaggi ingiusti con le aggravanti per tutti del carattere armato dell'associazione e del controllo di attività economiche in tutto o in parte finanziate con prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

con l'aggravante per Ligato Raffaele Antonio e Ligato Pietro di promuovere, dirigere ed organizzare l'associazione;

Ligato Raffaele Antonio, Ligato Pietro, Lubrano Gaetano, Ligato Antonio Raffaele con funzioni di dirigenti, organizzatori, dell'associazione;

fatto accertato nell'agro caleno e, più in particolare, in Pignataro Maggiore, Vitulazio, Bellona, Pastorano, Sparanise, Teano e limitrofi sino al primo semestre 2003;

Palumbo Gerardo, Palma Angelo Raffaele, Pellegrino Vincenzo

B) del reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 c.p. OMISSIS

Ligato Raffaele Antonio, Ligato Pietro, Lubrano Giuseppe

C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 575, 577 n.3, 61 n. 1 c.p., 7 D.L. 152/91 OMISSIS

C1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 L. 497/1974, 61 nn. 1 e 2 c.p., 7 D.L. 152/91 OMISSIS

D) OMISSIS

D1) OMISSIS

Ligato Pietro, Messeri Luigi, Palumbo Antonio, Ligato Antonio Raffaele

E) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 e 585 c.p. in relazione agli artt. 577 n. 4 e 61 n. 1 c.p., 7 D.L. 152/91 perché, in concorso tra loro, colpendo D'Alessandro Lorenzo con calci e pugni ("spaccandogli la testa in un lava di sangue") cagionavano a quest'ultimo lesioni personali dalle quali derivava una malattia di durata imprecisata; commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico di appartenenza facente capo agli stessi Ligato Raffaele detto Antonio e Lubrano Vincenzo - ed al fine di agevolare l'attività;

con la circostanza aggravante di avere agito per motivi abietti e futili;  
in Pignataro Maggiore il 7 giugno 2003;

Ligato Pietro

**F) del reato p. e p. dagli artt. 110, 582 e 585 c.p. in relazione agli artt. 577 n. 4 e 61 n. 1 c.p., 7 D.L. 152/91** perché, in concorso con persone non identificate, colpendo Cerullo Giuseppe con calci e pugni, cagionava a quest'ultimo lesioni personali dalle quali derivava una malattia di durata imprecisata;

con la circostanza aggravante di avere agito per motivi abietti e futili;  
in Pignataro Maggiore acc.to il 10 giugno 2003;

Cascella Francesco

**G) del reato p. e p. dagli artt. 110, 610 c.p., 7 D.L. 152/91** OMISSIS

Ligato Pietro

**H) del delitto di cui agli artt. 56, 81, 629 in relazione all'art. 628 commi 1 e 3 n. 3 c.p. e 7 D.L. 152/91** perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale esecutore materiale, mediante minaccia consistita nel prospettare loro un danno grave ed ingiusto derivante dalla propria appartenenza ad associazioni camorristiche, circostanza questa nota alle parti offese, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Zitiello Anna Rita e Lubrano Raffaele classe 1978, gestori della ditta "Serramenti La Selva Line s.r.l." con sede in Vitulazio alla via Iardino n. 11, a versare loro una somma di denaro dell'ammontare imprecisato;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - facente capo allo stesso Ligato Pietro - ed al fine di agevolarne l'attività;

in Pignataro Maggiore, acc.to il 29 maggio 2003;

Ligato Pietro

**I) del delitto p. p. dagli artt. 10, 12 e 14 legge 494/1974, 61 n. 2 c.p. e 7 D.L. n. 152/91** poiché, al fine di commettere il delitto di cui capo I), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola beretta cal. 9, 21;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
in Pignataro Maggiore, nel 2003;

J) OMISSIS

Ligato Pietro

**K) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 629 in relazione all'art. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p. e 7 D.L. 152/91** perché, in concorso con persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con minaccia consistita nel puntargli contro un'arma, nonché palesando la propria appartenenza ad associazioni camorristiche, circostanza questa conosciuta dalla parte offesa, costringendo l'imprenditore Palma Angelo Raffaele, titolare della ditta di movimento terra "Vitalscavi s.n.c." con sede in Vitulazio alla contrada Tutuni n. 12, a versargli una somma di denaro di ammontare imprecisato, procurava a sé o ad altri il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;

con la circostanza aggravante di aver agito in più persone riunite;

acc.to in Pignataro Maggiore fino al febbraio 2002;

Ligato Pietro

**K1) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 10, 12 e 14 legge 494/1974, 7 D.L. 152/91** poiché, al fine di commettere il delitto di cui al capo K), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola di calibro imprecisato;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - ed clan LIGATO - ed al fine di agevolarne l'attività.

In Pignataro Maggiore fino al febbraio 2002

Parisi Antonio, Lubrano Antonio (deceduto)

L.) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 81, 629 in relazione all'art. 628 commi 1 e 3 n. 3 c.p.  
OMISSIS

Ligato Pietro, Palumbo Antonio, Messeri Luigi, Borrelli Pietro

M) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 393 c.p. e 7 D.L. 152/91 perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, Borrelli Pietro quale mandante, Ligato Pietro, Palumbo Antonio e Messeri Luigi quali esecutori materiali, usando minaccia e violenza nei confronti di una persona non identificata, consistita nel prospettare un danno grave ed ingiusto derivante dalla loro appartenenza ad associazioni camorristiche, nonché colpendolo con calci e pugni, al fine di esercitare un preteso diritto di credito vantato nei suoi confronti da Borrelli Pietro, pur potendo ricorrere al giudice si facevano arbitrariamente ragione da sé;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
in Pignataro Maggiore acc.to il 25 giugno 2003;

Ligato Pietro, Lubrano Gaetano, Letizia Primo

N) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 629 in relazione all'art. 628 commi 1 e 3 n. 3 c.p. e 7 D.L. 152/91 perché, in concorso fra loro e con Petrone Giuseppe, per il quale si procede separatamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con minaccia consistita nel prospettare la loro appartenenza ad associazioni camorristiche, circostanza questa conosciuta dalla parte offesa, nonché tentando di aggredire De Santis Rosario, direttore dell'industria Silia S.p.A Elettrodomestici, già denominata Goldstar Iberna Italy S.p.A. ubicata in Pignataro Maggiore alla via Vicinale Canale s.n.c. - zona industriale Volturmo Nord, nonché minacciando via telefono Penna Franco, custode e portinaio della suddetta industria dicendo: "Hai una bomba sotto la casa", in tal modo costringendo De Santis Rosario a corrispondere loro la somma di euro 10.000 al mese per un ammontare complessivo di importo imprecisato, procuravano a sé o ad altri il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazioni promanante dal clan camorristico d'appartenenza - cd clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
con le circostanze aggravanti di aver agito in più persone riunite;  
acc.to in Pignataro Maggiore fino al 2003;

Ligato Pietro

O) del delitto di cui agli artt. 81, 629 in relazione all'art. 628 commi 1 e 3 n. 3 c.p. e 7 D.L. 152/91 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con minaccia consistita nel prospettare la sua appartenenza ad associazioni camorristiche, circostanza questa conosciuta dalla parte offesa, costringendo Giarrusso Giovanni, amministratore della fabbrica di alluminio Cemi S.r.l. con sede in Pignataro Maggiore alla S.S. Casilina km. 190 a corrispondere loro la somma di euro 1000 mensili per un importo complessivo di ammontare imprecisato, procuravano a sé o ad altri il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
con le circostanze aggravanti di aver agito in più persone riunite;  
acc.to in Pignataro Maggiore fino al 2003

Ligato Pietro, Ligato Antonio Raffaele, Messeri Luigi, Izzo Antonio

P) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 110, 423 c.p. e 7 D.L. 152/91 perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, scassinando la saracinesca del negozio di abbigliamento "Cařisma" ubicato in via regina Elena n. 32 di

Pignataro Maggiore, versandovi benzina all'interno ed appiccandovi fuoco, cagionavano l'incendio del negozio suddetto;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
con le circostanze aggravanti di aver agito in più persone riunite ed al fine di commettere il delitto sub P);

acc.to in Pignataro Maggiore nella notte fra il 28 ed il 29 luglio 2003;

**Ligato Pietro, Pettrone Giuseppe, Ligato Antonio Raffaele**

**Q) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 629<sup>1</sup> commi 1 e 3 n. 3 c.p. e 7 D.L. 152/91** perché, in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con minaccia consistita nel prospettare la loro appartenenza ad associazioni camorristiche, circostanza questa conosciuta dalla persona offesa, nonché con violenza consistita nell'incendiare la pizzeria "V.V.V. Punto Pizza" ubicata in Pignataro Maggiore (Ce) alla via Vittorio Veneto n. 36, costringendo il proprietario Viggiano Luca a corrispondere loro somme mensili di ammontare imprecisato, a consegnare loro pizze gratuitamente nonché ad acquistare materiale pubblicitario, procuravano a sé o ad altri il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
acc.to in Pignataro Maggiore fino al 2003;

**Ligato Pietro**

**R) del reato p. e p. dagli artt. 10, 12 e 14 legge 497/74 e 7 D.L. n. 152/91** poiché, esplodendo diversi colpi d'arma all'indirizzo di un'autovettura non individuata, deteneva e portava in luogo pubblico un'arma di calibro imprecisato;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
in Pignataro Maggiore nel dicembre 2002;

**Ligato Pietro**

**S) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 10, 12 legge 497/74 e 7 D.L. n. 152/91** poiché illecitamente deteneva più mitra di marca imprecisata;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
in Pignataro Maggiore nel marzo 2003;

**Ligato Pietro**

**T) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 10, 12 legge 494/74, 7 D.L. n. 152/91** poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva senza autorizzazione fucili di marca e calibro imprecisato;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazione promanante dal clan camorristico d'appartenenza - cd Clan Ligato - ed al fine di agevolarne l'attività;  
in Pignataro Maggiore, nel marzo 2003;

nel procedimento n. 54844/09 R.G.N.R. a carico di Pettrone Giuseppe riunito all'udienza preliminare del 18.1.2010

**Pettrone Giuseppe**

**A) del reato di cui all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 8 c.p.** per avere partecipato con Lubrano Giuseppe, Lubrano Gaetano, Ligato Raffaele Antonio, Ligato Pietro, Ligato Antonio Raffaele, Messuri Luigi, Palumbo Antonio, Cuccari Antonio, Mercone Pietro, Borrelli Pietro, Lettieri Michele, Mauro Maurizio, Letizia Primo, Izzo Antonio, per tutti i quali si procede separatamente, Lubrano Raffaele (deceduto) e Lubrano Vincenzo (deceduto) all'associazione di tipo camorristico denominata "clan Lubrano - Ligato" - operante prevalentemente sull'agro caleno - caratterizzata da competenze interne, regole organizzative

e comportamentali, divisione di compiti tra i singoli associati e rapporti gerarchici, che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per commettere delitti quali estorsioni, commercio e detenzione di armi, omicidi, incendi, danneggiamenti ed acquisire il controllo in modo diretto il controllo del territorio e delle attività economiche, concessioni, autorizzazioni, servizi ed appalti anche di opere pubbliche e comunque per realizzare profitti e vantaggi ingiusti;

con le aggravanti per tutti del carattere armato dell'associazione e del controllo di attività economiche in tutto o in parte finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti;

con l'aggravante per Ligato Raffaele Antonio e Ligato Pietro di promuovere dirigere ed organizzare l'associazione;

Ligato Raffaele Antonio, Ligato Pietro, Lubrano Gaetano, Ligato Antonio Raffaele con funzioni di dirigenti, organizzatori dell'associazione;

fatto accertato nell'agro caleno e più in particolare in Pignataro Maggiore, Vitulazio, Bellona, Pastorano, Sparanise, Teano e limitrofi sino al primo semestre 2003;

capi B - C - CI - D - DI - E - F - G - H - I - J - K - L - M OMISSIS

**Pettrone Giuseppe**

**N) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 629 in relazione all'art. 628 commi 1 e 3 n. 3 c.p. e 7 D.L. 152/91** perché, in concorso con Ligato Pietro, Lubrano Gaetano, Letizia Primo, per i quali si procede separatamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con minaccia consistita nel prospettare la loro appartenenza ad associazioni camorristiche, circostanza questa conosciuta dalla parte offesa, nonché tentando di aggredire De Santis Rosario, direttore dell'industria Silia S.p.A. Elettrodomestici, già denominata Goldstar Iberna Italy S.p.A. ubicata in Pignataro Maggiore alla via Vicinale Canale s.n.c. - zona industriale Volturmo Nord, nonché minacciando via telefono Penna Franco, custode e portinaio della suddetta industria dicendo: "Hai una bomba sotto la casa", in tal modo costringendo De Santis Rosario a corrispondere loro la somma di euro 10.000 al mese per un ammontare complessivo di importo imprecisato, procuravano a sé o ad altri il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno;

commettendo il fatto avvalendosi della forza d'intimidazioni promanante dal clan camorristico d'appartenenza - c.d. clan Ligato - ed al fine di agevolare l'attività;

con le circostanze aggravanti di aver agito in più persone riunite;

acc.to in Pignataro Maggiore fino al 2003;

con la **recidiva reiterata specifica infraquinquennale** per Ligato Raffaele classe 1948;

con la **recidiva reiterata e specifica** per Mercone Pietro, Lettieri Michele;

con la **recidiva specifica** per Ligato Pietro, Ligato Antonio Raffaele;

con la **recidiva reiterata specifica infraquinquennale** per Pettrone

Vista la sentenza 14 ottobre 2011, con la quale la II Corte di Assise di S. Maria C. V. ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine ai reati di cui ai capi "A", "E", "F", "H", "I", "K", "KI", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S" e "T" del procedimento n. 30258/09 Mod. 21 e ai capi "A" ed "N" del procedimento n. 54844/09 Mod. 21, per essere competente il Tribunale di S. Maria C. V. in composizione collegiale;

Visto il decreto 25 ottobre 2011 del Presidente coordinatore del settore penale, con il quale il procedimento è stato assegnato al Collegio "C" della 1° Sezione penale;

## RITENUTO IN FATTO

Il G.u.p. distrettuale, con decreto 18 gennaio 2010, disponeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati nonché di Parisi Antonio, Cascella Francesco, Pellegrino Vincenzo e Palma Angelo Raffaele avanti alla I Sezione della Corte di Assise di S. Maria C. V. per il delitto di omicidio di Abbate Raffaele e per i connessi delitti di illegale detenzione e porto di armi, associazione di stampo camorristico, lesioni personali, violenza privata, estorsione, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e incendio, come a ciascuno ascritti in epigrafe.

Il dibattimento subiva reiterati rinvii per difetti di citazione degli imputati e delle persone offese (udd. 10.3.10, 28.4.10, 30.6.10, 20.9.10).

All'udienza del 18 ottobre 2010 la Corte invitava le Parti a pronunciarsi circa l'opportunità di procedere unitariamente per tutte le imputazioni contestate ovvero di separarle e, all'esito, si riservava.

All'udienza del 10 novembre 2010 la Corte pronunciava ordinanza con la quale riteneva la propria competenza sia per il delitto di omicidio pluriaggravato ascritto a Ligato Raffaele Antonio e Ligato Pietro e per quelli inerenti alle armi utilizzate per commetterlo (capi "C" e "C1"), sia per il delitto di partecipazione all'associazione camorristica denominata clan Lubrano - Ligato (capo "A") e per gli altri delitti di cui al decreto di rinvio a giudizio, esclusi soltanto il delitto di partecipazione ad associazione camorristica affiliata al clan dei casalesi ascritto agli imputati Palma Angelo e Pellegrino Vincenzo al capo "B", il delitto di violenza privata aggravata ascritto a Cascella Francesco al capo "G" e il delitto di tentata estorsione ascritto a Parisi Antonio al capo "L". Per tali reati la Corte disponeva lo stralcio degli atti e, nel separato procedimento, sentite le Parti, pronunciava sentenza di incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. in sede per l'imputato Parisi e direttamente al Tribunale, in composizione collegiale, per il Palma, il Pellegrino ed il Cascella.

All'udienza del 13 dicembre 2010 le Parti precisavano la richieste istruttorie e il P.M. chiedeva la sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento.

All'udienza del 20 gennaio 2011 la Corte accoglieva la richiesta di sospensione dei termini della custodia cautelare e ammetteva le prove dedotte dalle Parti. Nella stessa udienza e in quelle successive del 26 gennaio, 9 febbraio, 14 marzo e 4 aprile 2011 la Corte dava corso all'istruzione dibattimentale (esame verbalizzante Zagaria, incarichi peritali per la trascrizione delle intercettazioni e acquisizione della relazione autoptica).

mentre l'udienza del 21 febbraio 2011 era rinviata per impedimento dell'imputato Ligato Raffaele.

All'udienza del 9 maggio 2011, essendo mutata la composizione della Corte, veniva disposta la rinnovazione del dibattimento e si proseguiva nell'istruzione (esame perito Melissari e prosieguo esame Zagaria).

All'udienza del 30 maggio 2011 la Corte dava atto dell'incompatibilità del Giudice a latere, già autorizzato dal Presidente del Tribunale ad astenersi, e rimetteva atti e parti avanti alla II Sezione della Corte di Assise.

Dopo un rinvio per l'adesione delle difese a un'astensione collettiva deliberata dagli organi associativi forensi (ud. 24.6.11), all'udienza del 16 settembre 2011 la II Sezione della Corte di Assise disponeva la rinnovazione del dibattimento e dava ulteriore corso all'istruzione (esame testi Gallo, Merola, Fumante e Donghi).

All'udienza del 14 ottobre 2011 risultava ancora una volta mutata la composizione della Corte. La Corte disponeva lo stralcio di copia degli atti in ordine ai reati diversi da quelli di omicidio e armi di cui ai capi "C" e "C1" e, nel procedimento separato, sentite le Parti, dichiarava con sentenza la propria incompetenza per materia per essere competente il Tribunale di S. Maria C. V. in composizione collegiale, cui rimetteva gli atti.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 15 del codice di rito prevede che se alcuni dei reati connessi ai sensi dell'art. 12 appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. Nel caso di specie la Corte di Assise, con la sentenza 14 ottobre 2011, ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di connessione qualificata con il delitto di omicidio di cui al capo "C", di sua competenza ex art. 5 c.p.p., unicamente per i delitti di illegale detenzione e porto delle armi utilizzate per commettere l'omicidio (capo "C1"), escludendolo per tutti gli altri, che ha rimesso alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale.

Il caso dell'incompetenza per materia del giudice superiore - quale deve considerarsi la corte di assise rispetto agli altri giudici di primo grado a norma dell'art. 38 della legge n. 287 del 10 aprile 1951 (c.d. incompetenza per eccesso) - è previsto dal secondo comma dell'art. 23 c.p.p. e costituisce eccezione alla regola, posta dall'art. 21, della rilevabilità dell'incompetenza per materia in ogni stato e grado del processo: in tal caso, infatti, l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il



termine di cui al primo comma dell'art. 491 c.p.p., vale a dire subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Ne consegue che, se la c.d. incompetenza per eccesso non è rilevata o eccepita entro detto termine, la competenza del giudice superiore anche per i reati di competenza del giudice inferiore si radica e non può essere più posta in discussione. Deve altresì ritenersi che, ove il giudice di competenza superiore effettui la valutazione in ordine alla competenza per materia e, in ipotesi, in assenza di eccezioni delle parti, la affermi per taluni reati e la escluda per altri, il potere attribuito all'ufficio giudiziario dal secondo comma dell'art. 23 c.p.p. si consuma, con la conseguenza che, anche in tal caso, la competenza del giudice superiore per i reati di competenza del giudice inferiore si radica e non può essere più posta in discussione.

Nel caso di specie risulta dagli atti che la fase delle questioni preliminari era stata superata: infatti, sia avanti alla I che alla II Corte di Assise, era stato dichiarato aperto il dibattimento, erano state ammesse le prove richieste dalle parti e si era dato corso all'istruzione dibattimentale. La dichiarazione di incompetenza è intervenuta - ben vero - a seguito del mutamento della composizione della Corte e prima che venisse disposta la rinnovazione del dibattimento, ma non si ritiene che l'intervenuto mutamento avesse comportato la regressione del procedimento alla fase degli atti preliminari. Invero, il mutamento del giudicante impone unicamente la rinnovazione del dibattimento in senso proprio (dichiarazione di apertura del dibattimento, ammissione ed assunzione delle prove: v. art. 525 c.p.p.), non anche degli atti preliminari al dibattimento, e, anche alla luce dei principi di economia, conservazione e ragionevole durata del processo, non può giustificare il compimento di attività o l'esercizio di poteri per i quali, secondo l'espressa previsione della legge, si sia già verificata preclusione o decadenza.

Reputa pertanto il Collegio che nel caso di specie - a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p. - la competenza della II Corte di Assise per i reati connessi si fosse comunque radicata e risultasse conseguentemente preclusa la dichiarazione di incompetenza di cui alla sentenza 14 ottobre 2011.

Richiamando quanto in precedenza osservato, va altresì evidenziato che, con la precedente sentenza 10 novembre 2010, la I Corte di Assise aveva già effettuato la valutazione ai sensi del secondo comma dell'art. 23 c.p.p., rilevando, in assenza di eccezioni o deduzioni delle parti, la propria incompetenza per materia in ordine ai soli reati di cui ai capi "B", "G" ed "L". Con ciò, ad avviso del Collegio, si era consumato il

potere attribuito all'ufficio giudiziario di rilevare la c.d. incompetenza per eccesso e un'ulteriore dichiarazione di incompetenza in relazione ad altri capi di imputazione era conseguentemente preclusa.

Appare poi del tutto evidente come - una volta radicatasi per effetto della decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 23 c.p.p. ovvero della consumazione del potere di dichiarare l'incompetenza - la competenza della II Corte di Assise non fosse venuta meno in conseguenza del disposto stralcio dei reati ritenuti non connessi, trovando applicazione la regola della *perpetuatio jurisdictionis*.

Sulla base delle considerazioni che precedono il Collegio ravvisa la sussistenza di un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, lettera "b", c.p.p.-

**P. Q. M.**

Letti gli artt. 28 e 30 c.p.p., dispone la trasmissione alla Corte di Cassazione di copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto (decreto di rinvio a giudizio, verbali di udienza stenotipici e sintetici, copia delle sentenze della I e della II Corte di Assise).

S. Maria C. V. 10 novembre 2011

I GIUDICI

*Tommaso Ferrello*

II PRESIDENTE

*G. Gigli*

**TRIBUNALE DI S. MARIA S.**

**PRIMA PENALE**

**Depositato in Cancelleria**

**11 NOV 2011**

**L. CANCELLIERE**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

**Gaetano SCIALDONE**